

CODICE	TESTO	MINIMO	MASSIMO	PAGAMENTO	U.R.	U.C.	T.V.	N.
60101	Miscelava categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Art.187 c.1 in rel. art.256 c.5 e 1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60102	Avendo violato l'art.187 c.1 non procedeva a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati. Art.187 c.3 in rel. art.255 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60103	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) non effettuava o effettuava in modo incompleto o inesatto la comunicazione annuale alla CCIAA (MUD) Art.189 c.3 in rel.art.258 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	2600,00	15.500,00	5166,67	Provincia	Provincia	L	*
60104	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) effettuava la comunicazione annuale alla CCIAA (MUD) entro 60 gg dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L.25/01/1994 n.70. Art.189 c.3 in rel.art.258 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	26,00	160,00	52,00	Provincia	Provincia	L	
60105	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti non pericolosi. Art.190 c.1 in rel.art.258 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152	2.600,00	15.500,00	5166,67	Provincia	Provincia	L	*
60106	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti pericolosi. Art.190 c.1 in rel.art.258 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152	15.500,00	93.000,00	31.000,00	Provincia	Provincia	L	*
60107	Quale produttore di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di cui all'art.184 c.3 lett. (<i>vedi nota</i>) ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti prodotti.	2.600,00	15.500,00	5166,67	Provincia	Provincia	L	*

	Art.190 c.1 in rel.art..258 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60108	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) in impresa <u>con meno di 15 dipendenti</u> ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti non pericolosi. Art.190 c.1 in rel.art.258 c.2 e 3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	1.040,00	6.200,00	2.066,67	Provincia	Provincia	L	*
60109	Quale soggetto (<i>vedi elenco in nota</i>) in impresa <u>con meno di 15 dipendenti</u> ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti pericolosi. Art.190 c.1 in rel.art.258 c.2 e 3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	2.070,00	12.400	4.133,33	Provincia	Provincia	L	*
60110	Quale produttore di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di (<i>vedi nota</i>) in impresa <u>con meno di 15 dipendenti</u> , ometteva di tenere o teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti prodotti. Art.190 c.1 in rel.art..258 c.2 e 3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	1.040,00	6.200,00	2.066,67	Provincia	Provincia	L	*
60111	Non ottemperava alle disposizioni in materia di conservazione dei registri di carico e scarico, in quanto... (<i>vedi nota</i>). Art.190 c.3 in rel.art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60112	Abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi e non ingombranti <u>sul</u> suolo. Art.192 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	25,00	150,00	50,00	Provincia	Provincia	L	*
60113	Abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi e non ingombranti <u>nel</u> suolo. Art.192 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*
60114	Abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo o nel suolo. Art.192 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*

60115	Immetteva rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee. Art.192 c.2 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*
60116	Quale titolare di impresa o responsabile di ente abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo. Art.192 c.1 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60117	Quale titolare di impresa o responsabile di ente abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi sul suolo o nel suolo. Art.192 c.1 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60118	Quale titolare di impresa o responsabile di ente immetteva rifiuti non pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee. Art.192 c.2 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60119	Quale titolare di impresa o responsabile di ente immetteva rifiuti pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee. Art.192 c.2 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60120	Avendo violato i divieti di cui all'art.192 c.1 e/o 2, non ottemperava all'Ordinanza del Sindaco che disponeva le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Art.192 c.3 in rel.art.255 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60121	Effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti. Art.193 c.1 in rel. art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	1.600,00	9.300,00	3.100,00	Provincia	Provincia	L	*

60122	Effettuava il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti. Art.193 c.1 in rel. art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60123	Non ottemperava alle disposizioni in materia di conservazione del formulario, in quanto...(vedi nota). Art.193 c.2 in rel.art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60124	Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Art.208 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60125	Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Art.208 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60126	Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi con impianto non risultante conforme all'autorizzazione o non soddisfacendo le condizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione. Art.208 c.13 in rel. art. 256 c.1 lett.a) e 4 D.Ls.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60127	Realizzava e gestiva un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con impianto non risultante conforme all'autorizzazione o non soddisfacendo le condizioni e le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione. Art.208 c.13 in rel. art. 256 c.1 lett.b) e 4 D.Ls.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60128	Gestiva impianto di smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi con autorizzazione scaduta e privo di autocertificazione resa alle autorità competenti. Art.209 c.1 in rel.art.256 c.1	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*

	lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60129	Gestiva impianto di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con autorizzazione scaduta e privo di autocertificazione resa alle autorità competenti. Art.209 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	
60130	In qualità di (vedi nota) gestiva impianto relativo a rifiuti non pericolosi senza aver presentato domanda alla Provincia competente per territorio. Art.210 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60131	In qualità di (vedi nota) gestiva impianto relativo a rifiuti pericolosi senza aver presentato domanda alla Provincia competente per territorio. Art.210 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60132	In qualità di(vedi nota) gestiva impianto relativo a rifiuti non pericolosi senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione. Art.210 c.4 in rel.art.256 c.1 lett.a) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60133	In qualità di(vedi nota) gestiva impianto relativo a rifiuti pericolosi senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione. Art.210 c.4 in rel.art.256 c.1 lett.b)e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60134	Realizzava e gestiva un impianto di ricerca e sperimentazione su rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Art.211 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60135	Realizzava e gestiva un impianto di ricerca e sperimentazione su rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Art.211 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60136	Gestiva impianto di ricerca e	---	---	---	---	Procura	---	*

	sperimentazione su rifiuti non pericolosi non osservando le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione. Art.211 in rel.art.256 c.1 lett.a) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152.					presso Tribunale		
60137	Gestiva impianto di ricerca e sperimentazione su rifiuti pericolosi non osservando le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione. Art.211 in rel.art.256 c.1 lett.b) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	
60138	Svolgeva attività di: - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, - bonifica dei siti, - commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, - gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi - gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti di cui all'art.208 c.15 relativamente a rifiuti non pericolosi, privo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Art.212 c.5 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60139	Svolgeva attività di: - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, - bonifica dei siti, - bonifica dei beni contenenti amianto - commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, - gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi - gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti di cui all'art.208 c.15 relativamente a rifiuti pericolosi, privo dell'iscrizione	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*

	all'Albo nazionale gestori ambientali. Art.212 c.5 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60140	Svolgeva attività di: - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, - bonifica dei siti, - commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, - gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi - gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti di cui all'art.208 c.15 relativamente a rifiuti non pericolosi, in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Art.212 in rel.art.256 c.1 lett.a) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60141	Svolgeva attività di: - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, - bonifica dei siti, - bonifica dei beni contenenti amianto - commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, - gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi - gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti di cui all'art.208 c.15 relativamente a rifiuti pericolosi, in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Art.212 in rel.art.256 c.1 lett.b) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60142	Effettuava attività di ... <i>(vedi nota)</i> relativa a rifiuti non	---	---	---	---	Procura presso	---	*

	pericolosi avendo inviato all'Albo nazionale gestori ambientali comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea. Art.212 c.21 in rel. Art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.					Tribunale		
60143	Effettuava attività di ... <i>(vedi nota)</i> relativa a rifiuti pericolosi avendo inviato all'Albo nazionale gestori ambientali comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea. Art.212 c.21 in rel. Art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60144	Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi di cui all'art.215 senza rispettare le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art.214 c.1,2,3. Art.214 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60145	Svolgeva attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art.216 senza rispettare le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art.214 c.1,2,3. Art.214 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60146	Svolgeva attività di recupero di rifiuti pericolosi di cui all'art.216 senza rispettare le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art.214 c.1,2,3. Art.214 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60147	Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi senza aver inviato comunicazione di inizio attività ovvero avendo intrapreso l'attività prima del decorso di 90 gg dalla data di ricezione della comunicazione. Art.215 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60148	Svolgeva attività di	---	---	---	---	Procura	---	*

	<p>autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi senza rispettare le norme tecniche e le condizioni richieste per la comunicazione, nonostante il divieto di proseguire l'attività con atto prot. N..... notificato in data(vedi nota).</p> <p>Art.215 c.4 in rel. art.256 c.1 lett.a) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152.</p>					presso Tribunale		
60149	<p>Svolgeva attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi non avendo rinnovato la comunicazione o comunque avendo modificato sostanzialmente le operazioni di autosmaltimento.</p> <p>Art.215 c.5 in rel. Art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152</p>	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	
60150	<p>Svolgeva attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza aver inviato comunicazione di inizio attività ovvero avendo intrapreso l'attività prima del decorso di 90 gg dalla data di ricezione della comunicazione.</p> <p>Art.216 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.</p>	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60151	<p>Svolgeva attività di recupero di rifiuti pericolosi senza aver inviato comunicazione di inizio attività ovvero avendo intrapreso l'attività prima del decorso di 90 gg dalla data di ricezione della comunicazione.</p> <p>Art.216 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.</p>	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	
60152	<p>Svolgeva attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza rispettare le norme tecniche e le condizioni richieste per la comunicazione, nonostante il divieto di proseguire l'attività con atto prot. N..... notificato in data(vedi nota).</p> <p>Art.216 c.4 in rel.art.256 c.1 lett.a) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152</p>	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60153	<p>Svolgeva attività di recupero di rifiuti pericolosi senza rispettare le norme tecniche e</p>	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*

	le condizioni richieste per la comunicazione, nonostante il divieto di proseguire l'attività con atto prot. N..... notificato in data(vedi nota). Art.216 c.4 in rel.art.256 c.1 lett.b) e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152					e		
60154	Svolgeva attività di recupero di rifiuti non pericolosi non avendo rinnovato la comunicazione o comunque avendo modificato sostanzialmente le operazioni di recupero. Art.216 c.5 in rel. Art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60155	Svolgeva attività di recupero di rifiuti pericolosi non avendo rinnovato la comunicazione o comunque avendo modificato sostanzialmente le operazioni di recupero. Art.216 c.5 in rel. art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	
60156	Immetteva nel mercato interno imballaggi non opportunamente etichettati. Art.219 c.5 in rel.art. 261 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	5.200,00	40.000,00	10.400,00	Provincia	Provincia	L	*
60157	Quale produttore o utilizzatore non adempiva all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato non adottando, in alternativa, uno dei sistemi gestionali di cui all'art.221 c.3 lett.a) o c). Art.221 c.2 in rel.art.261 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	(Vedi nota)	(Vedi nota)	(Vedi nota)	Provincia	Provincia	L	*
60158	Quale produttore di imballaggi secondari o terziari non provvedeva ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'art.221 c.3 e non aderiva ai consorzi di cui all'art.223 né adottava un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'art.221 c.3 lett.a) o c). Art.221 c.3 in rel.art.261 c.2 D.Lgs.03/04/2006	15.500,00	46.500,00	15.500,00	Provincia	Provincia	L	*
60159	Quale utilizzatore non consegnava gli imballaggi usati secondari e terziari e i	15.500,00	46.500,00	15.500,00	Provincia	Provincia	L	*

	rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Art.221 c.4 in rel.art.261 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60160	In qualità di produttore o utilizzatore il cui sistema di gestione dei propri rifiuti di imballaggio non era stato riconosciuto o era stato revocato, non ottemperava all'obbligo di aderire ai consorzi di cui all'art.223 e/o a versare le somme ad essi dovute entro 90 gg dal ricevimento della della relativa comunicazione da parte dell'Autorità di cui all'art.207. Art.221 c.9 in rel.art.261 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	15.500,00	46.500,00	15.500,00	Provincia	Provincia	L	*
60161	Smaltiva in discarica imballaggi e contenitori recuperati. Art.226 c.1 in rel. art.261 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	5.200,00	40.000,00	10.400,00	Comune c/o Banca CR Firenze	Sindaco Direzione Ambientale	L	*
60162	Immetteva nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Art.226 c.2 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*
60163	Commercializzava imballaggi non rispondenti agli standard europei. Art.226 c.3 in rel.art. 261 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	2.600,00	15.500,00	5.166,67	Provincia	Provincia	L	*
60164	Immetteva sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Art.226 c.4 in rel.art. 261 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	5.200,00	40.000,00	10.400,00	Provincia	Provincia	L	*
60165	Quale produttore o importatore di pneumatici non provvedeva singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.	<i>(vedi nota)</i>	<i>(vedi nota)</i>	<i>(vedi nota)</i>	Provincia	Provincia	L	*

	Art.228 c.1 e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60166	Quale proprietario di veicolo a motore (<i>vedi nota</i>) o rimorchio che intende procedere a demolizione dello stesso, non lo consegnava ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Art.231 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*
60167	Quale proprietario di veicolo a motore (<i>vedi nota</i>) o di rimorchio destinato alla demolizione non lo consegnava al concessionario o alla succursale della casa costruttrice per la consegna successiva al centro di raccolta, intendendo cedere il predetto veicolo o rimorchio al fine di acquistarne un altro. Art.231 c.2 in rel.art. 255 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	105,00	620,00	206,67	Provincia	Provincia	L	*
60168	Quale titolare di centro di raccolta, o concessionario o titolare della casa costruttrice al fine di effettuare la cancellazione dal PRA di un veicolo o rimorchio avviato alla demolizione, richiedeva al proprietario oneri di agenzia. Art.231 c.5 in rel.art.255 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	
60169	Quale titolare di centro di raccolta, o concessionario o titolare della casa costruttrice non comunicava entro 90 gg dalla consegna del veicolo al PRA l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e/o non consegnava il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. Art.231 c.5 in rel.art.255 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	
60170	Quale titolare di centro di raccolta, o concessionario o titolare della casa costruttrice comunicava al PRA l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e/o consegnava il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe oltre 90 gg dalla consegna del veicolo.	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	

	Art.231 c.5 in rel.art.255 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60171	Quale gestore di centro di raccolta, o concessionario o titolare di succursale di casa costruttrice alienava, smontava o distruggeva veicoli a motore o rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione a rottami senza aver adempiuto alla cancellazione dal Pra. Art.231 c.7 in rel.art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60172	Quale gestore di centro di raccolta, o concessionario o titolare di succursale di casa costruttrice non annotava sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli gli estremi della ricevuta di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti. Art.231 c.8 in rel. art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60173	Quale responsabile di centro di raccolta o altro luogo di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art.159 C.d.S., nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art.215 c.4 C.d.S., alienava, smontava o distruggeva veicoli a motore o rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione a rottami senza aver adempiuto alla cancellazione dal PRA. Art.231 c.9 in rel. art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60174	Quale responsabile di centro di raccolta o altro luogo di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art.159 C.d.S., nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art.215 c.4 C.d.S., non annotava sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli gli estremi della ricevuta di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici compenti. Art.231 c.9 in rel. art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60175	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.233 c.5 (<i>vedi nota</i>) non adempiva all'obbligo di partecipazione	8.000,00	45.000,00	15.000,00	Provincia	Provincia	L	*

	al consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, non essendosi organizzato autonomamente anche in forma associata ai sensi dell'art.233 c.9. Art.233 in rel.art.256 c.8 D.Lgs.03/04/2006 n.152.							
60176	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.233 c.5 (<i>vedi nota</i>) aderiva al consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, non essendosi organizzato autonomamente ai sensi dell'art.233 c.9, in ritardo rispetto al termine di cui all'art.233 c.15 ma comunque non oltre 60 gg da esso (<i>vedi nota</i>). Art.233 in rel.art.256 c.9 D.Lgs.03/04/2006 n.152	4.000,00	22.500,00	7.500,00	Provincia	Provincia	L	*
60177	Detenendo in ragione della propria attività professionale oli e grassi vegetali e animali esausti non li conferiva ai consorzi direttamente né mediante consegna ai soggetti incaricati né provvedeva autonomamente ai sensi dell'art.233 c.9. Art.233 c.12 in rel.art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60178	In ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, deteneva oli e grassi animali e vegetali esausti senza stoccare gli stessi in apposito contenitore conformemente alle disposizioni vigenti in materia. Art.233 c.13 in rel.art. 256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60179	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.234 c.4 (<i>vedi nota</i>) non adempiva all'obbligo di partecipazione al consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, non essendosi organizzato autonomamente ai sensi dell'art.234 c.7. Art.234 in rel.art.256 c.8 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	8.000,00	45.000,00	15.000,00	Provincia	Provincia	L	*
60180	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.234	4.000,00	22.500,00	7.500,00	Provincia	Provincia	L	*

	c.4 (<i>vedi nota</i>) aderiva al consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, non essendosi organizzato autonomamente ai sensi dell'art.234 c.7, in ritardo rispetto al termine di cui all'art.234 c.6 ma comunque non oltre 60 gg da esso (<i>vedi nota</i>). Art.234 in rel.art.256 c.9 D.Lgs.03/04/2006 n.152							
60181	In ragione della propria attività deteneva rifiuti di beni in polietilene senza conferirli ad uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, non essendosi organizzato autonomamente ai sensi dell'art.234 c.7. Art.234 c.14 in rel.art.256 c.7 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	260,00	1.550,00	516,67	Provinci a	Provinci a	L	*
60182	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.235 (<i>vedi nota</i>) non adempiva all'obbligo di partecipazione al consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, di cui all'art.235 c.1. Art.235 in rel.art.256 c.8 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	8.000,00	45.000,00	15.000,00	Provinci a	Provinci a	L	*
60183	Quale soggetto di cui all'art.235 (<i>vedi nota</i>) aderiva al consorzio di cui all'art.235 c.1 in ritardo rispetto al termine di cui all'art.235 c.8, ma comunque non oltre 60 gg da esso. (<i>vedi nota</i>). Art.235 in rel.art.256 c.9 D.Lgs.03/04/2006 n.152	4.000,00	22.500,00	7.500,00	Provinci a	Provinci a	L	*
60184	Quale soggetto che effettuava attività di gestione di rifiuti di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi non trasmetteva al Consorzio copia della comunicazione di cui all'art.189 D.Lgs.152/2006 per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Art.9 quinquies c.6 bis D.L. 397/1988 conv.in L.475/1988 in rel.art.189 c.3 e art.258 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	2600,00	15.500,00	5166,67	Provinci a	Provinci a	L	*
60185	Quale legale rappresentante di soggetto di cui all'art.236 c.4 (<i>vedi nota</i>) non adempiva	8.000,00	45.000,00	15.000,00	Provinci a	Provinci a	L	*

	all'obbligo di partecipazione al consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art.234 c.1. Art.236 in rel.art.256 c.8 D.Lgs.03/04/2006 n.152.							
60186	Quale soggetto di cui all'art.236 c.4 (<i>vedi nota</i>) aderiva al consorzio di cui all'art.236 c.1 in ritardo rispetto al termine di cui all'art.236 c.14, ma comunque non oltre 60 gg da esso. (<i>vedi nota</i>). Art.236 in rel.art.256 c.9 D.Lgs.03/04/2006 n.152	4.000,00	22.500,00	7.500,00	Provincia	Provincia	L	*
60187	Quale legale rappresentante di impresa che elimina gli oli minerali usati tramite co-combustione non forniva al consorzio di cui all'art.236 c.1 i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati di cui all'art.236 c.12 lett.h). Art.236 c.3 in rel.art.189 c.3 e art.258 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	2600,00	15.500,00	5166,67	Provincia	Provincia	L	*
60188	Realizzava e/o gestiva una discarica non autorizzata. Art.256 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60189	Realizzava o gestiva una discarica non rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Art.256 c.3 e 4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60190	Effettuava il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni del D.P.R. 15/07/2003 n.254 come richiamate dall'art.227 c.1 lett.b) del D.Lgs.03/04/2006 n.152. Art.256 c.6 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60191	Effettuava il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in quantitativo non superiore a 200 litri o quantità equivalente in violazione delle disposizioni del D.P.R. 15/07/2003 n.254 come richiamate dall'art.227 c.1 lett.b) del D.Lgs.03/04/2006 n.152. Art.256 c.6 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	2.600,00	15.500,00	5.166,67	Provincia	Provincia	L	
60192	Avendo cagionato	---	---	---	---	Procura	---	*

	l'inquinamento del suolo e/o del sottosuolo e/o delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedeva alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Art.257 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152					presso Tribunale		
60193	Non effettuava la comunicazione di cui all'art.242 c.1. Art.257 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60194	Avendo cagionato l'inquinamento da sostanze pericolose del suolo e/o del sottosuolo e/o delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedeva alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Art.257 c.2 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60195	Nella predisposizione di certificato di analisi di rifiuti, forniva false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60196	Durante il trasporto faceva uso di certificato di analisi di rifiuti falso. Art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60197	Aveva effettuato la comunicazione annuale alla CCIAA di cui all'art.189 c.3 in modo formalmente incompleto o inesatto ma con dati che consentono di ricostruire le informazioni dovute. Art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006 n.152	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*
60198	Teneva il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art.190 c.1 in modo incompleto o inesatto ma con dati che consentono di ricostruire le informazioni dovute. Art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	*

	n.152							
60199	Effettuava trasporto di rifiuti con formulario di cui all'art.193 c.1 contenente dati incompleti o inesatti ma tali da ricostruire le informazioni dovute. Art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006 n.152.	260,00	1.550,00	516,67	Provincia	Provincia	L	
60201	Effettuava una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. Art.259 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60202	Effettuava una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del Reg.CEE 1/1993 n.259 in violazione dell'art.1 c.3 lett.a), b), c) e d) del regolamento stesso. Art.259 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*
60203	Al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate: - cedeva - riceveva - trasportava - esportava - importava - comunque gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Art.260 c.1 D.Lgs.03/04/2006 n.152	---	---	---	---	Procura presso Tribunale	---	*

CODI CE	Nota
------------	------

60100	<p>La parte IV del D. Lgs. 03/04/2006 n.152, pubblicato sulla G.U. n. 96/L del 14/04/2006, è in vigore dal 29/04/2006 e tratta <u>la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati</u>. Essa è divisa nei seguenti <u>6 titoli</u>:</p> <p>Titolo I: Gestione dei rifiuti Titolo II: Gestione degli imballaggi Titolo III: Gestione di particolari categorie di rifiuti Titolo IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Titolo V: Bonifica di siti contaminati Titolo VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali. Questa parte è stata modificata dal D.Lgs. 16/02/2008 n.4.</p> <p><u>SANZIONI:</u></p> <p>Il Titolo VI della parte IV del decreto in oggetto si occupa del sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali. In particolare gli articoli contenenti le sanzioni sono quelli dal 254 al 263 (tranne il caso dell'art.228 che contiene esso stesso la sanzione per la relativa violazione) ed in essi sono previste sanzioni amministrative e penali. Per le sanzioni amministrative si applica la L.689/81 e in particolare è <u>sempre ammesso il pagamento in misura ridotta</u>; la competenza a ricevere gli scritti difensivi e ad incassare i proventi è la Provincia tranne per la violazione prevista dall'art.261 c.3 in rel.art.226 c.1 (smaltimento in discarica di imballaggi o contenitori recuperati) per la quale è competente il Comune (per noi Sindaco – Direzione Ambiente) che ne incassa anche i proventi.</p> <p>Si ricorda che con comunicazione prot.n.149941 del 26/06/2006 la Provincia di Firenze ha previsto il c/c n. 73024333 per il pagamento delle sanzioni amministrative relative a normative ormai abrogate, a normative regionali non rientranti nell'ambito della presente procedura, nonché al D.Lgs 152/06 (gestione rifiuti e scarichi idrici) e al D.Lgs 95/92 (Oli esausti), (nonché al D.Lgs.209/2003 sui veicoli usati esaminato nella procedura ODS-PG-CO-DEP-002- 01 sui relitti).</p> <p>Riportiamo di seguito le definizioni <u>per noi più importanti</u>, alle quali si fa riferimento nelle codifiche che seguono. Per l'esattezza, all'art.183 vengono fornite quelle relative al titolo I sui rifiuti, all'art.218 quelle relative agli imballaggi, all'art.240 quelle relative ai siti contaminati. Per altri termini non identificati espressamente dal legislatore come definizioni (es.registro di carico e scarico, formulario, etc.) si è provveduto in nota alle relative codifiche.</p> <p style="text-align: center;">Art.183 DEFINIZIONI SUI RIFIUTI (estratto)</p> <p>Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (ai sensi del art. 181 bis introdotto dal D.Lgs.4/2008 le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno definiti in specifico D.M. da emanarsi entro il 31/12/2008 non rientrano in questa categoria di rifiuto a condizione che rispettino i criteri di cui all'art.181 bis c.1);</p> <p>b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;</p> <p>c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;</p> <p>d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;</p> <p>e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;</p> <p>f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;</p> <p>g) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>h) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;</p>
-------	---

i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni riportate nel testo dell'art.183, in relazione a varie tipologie e tempi di deposito.

p) **sottoprodotto**: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni riportati nel testo dell'art.183.

cc) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (...).

dd) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART 218 DEFINIZIONI SUGLI IMBALLAGGI (estratto)

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

p) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

u) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

aa) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

q) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili.

ART.240 DEFINIZIONI SUI SITI CONTAMINATI (estratto)

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

- a) **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- b) **concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- c) **concentrazioni soglia di rischio (Csr)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
- f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- p) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- q) **ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

60101	I rifiuti pericolosi sono quelli allegati all'allegato G del presente decreto. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (<i>art.187 c.2</i>).
60102	La violazione non si applica qualora l'operazione di separazione non sia tecnicamente ed economicamente possibile.
60103	La presente violazione può essere applicata a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). La comunicazione (MUD) riguarda le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle suddette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (<i>art.189 c.3</i>). <u>Le disposizioni di cui all'art.189 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.</u>

	<p><u>limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5).</u></p>
60105	<p>Per i soggetti vedi nota 60103, ad esclusione delle imprese o enti che producono rifiuti pericolosi ai quali si applica la sanzione di cui alla codifica seguente.</p> <p>Vi sono inoltre soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro perché assoggettati a normative speciali (<i>vedi art.190 c.8</i> relativo ai consorzi di filiera).</p> <p style="text-align: center;">§§§§§</p> <p>Sul registro di carico e scarico devono essere annotate le <u>informazioni</u> sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. (<i>art.190 c.1</i>). <p>Per quanto le <u>modalità di compilazione</u> del registro di carico e scarico dei rifiuti, è tuttora utilizzabile la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 04/08/1998 n. GAB/DEC/812/98.</p> <p>Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. (<i>art.190 c.2</i>). <p>I registri sono <u>numerati, vidimati</u> e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla <u>tenuta</u> dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata (<i>art.190 c.6</i>).</p> <p>Il soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le <u>organizzazioni di categoria</u> interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. (<i>art.190 c.4</i>).</p> <p>E' soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico anche il gestore del servizio idrico integrato che svolge le attività di cui all'art.110 c.3 e 5 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) per il quale si rinvia alle relative codifiche e note del prontuario allegato A1-PG-CO-AMB-000-01.</p> <p><u>Si ricorda che, a seguito dell'abrogazione dell'art.8 del D.Lgs.27/01/1992 n.95 sull'eliminazione degli oli usati industriali a base minerale o sintetica, anche coloro che producono, ottengono, detengono, raccolgono o eliminano oli usati di questo tipo in quantitativi inferiori a 300 Kg annui, hanno ora l'obbligo di tenere il registro di cui alla presente violazione.</u></p> <p><u>Si ricorda infine che le disposizioni di cui all'art.190 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5).</u></p>
60106	<p>Per i soggetti vedi nota 60103.</p> <p>Alla presente violazione consegue inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto.</p> <p>Per le informazioni da inserire nel Registro e la tenuta dello stesso da parte di associazioni di categoria vedi nota 60105 dopo gli asterischi.</p>
60107	<p>La presente violazione si applica, ai sensi dell'art.190 c.1, in caso di rifiuti prodotti dalle attività di cui all'art.184 c.3 lett.c) (lavorazioni industriali), lett.d) (lavorazioni artigianali), lett.g) (attività di</p>

	<p>recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione o altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).</p> <p>I produttori suddetti sono gli unici che, pur producendo rifiuti non pericolosi, hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico; tutti gli altri produttori di rifiuti non pericolosi non sono soggetti a tale obbligo.</p> <p>Per le informazioni da inserire nel Registro e la tenuta dello stesso da parte di associazioni di categoria vedi nota 60105 dopo gli asterischi</p>
60108	<p>Per i soggetti vedi nota 60105.</p> <p>Per le informazioni da inserire nel Registro e la tenuta dello stesso da parte di associazioni di categoria vedi nota 60105 dopo gli asterischi.</p> <p><u>Il numero di unità lavorative</u> è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione (art.258 c.3).</p>
60109	<p>Per i soggetti vedi nota 60106.</p> <p>Alla presente violazione consegue inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto.</p> <p>Per le informazioni da inserire nel Registro e la tenuta dello stesso da parte di associazioni di categoria vedi nota 60105 dopo gli asterischi; per il calcolo delle unità lavorative vedi nota precedente.</p>
60110	<p>Per le attività vedi nota 60107.</p> <p>Per le informazioni da inserire nel Registro e la tenuta dello stesso da parte di associazioni di categoria vedi nota 60105 dopo gli asterischi; per il calcolo delle unità lavorative vedi nota precedente.</p>
60111	<p>I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento rifiuti in discarica da conservare a tempo indeterminato (art.190 c.3)</p> <p>I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti (art.190 c.6).</p> <p>Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dal DPR 633/72 (art.190 c.6 bis)</p>
60112	<p>La presente violazione per noi non trova applicabilità concreta in quanto nel Comune di Firenze si applica l'art.8 Reg.Smaltimento Rifiuti (cod.61003 per abbandono piccoli rifiuti o in piccole quantità e cod.61004 per abbandono rifiuti non piccoli né in piccole quantità o in mercati coperti e scoperti).</p> <p>Per i soggetti indicati dall'art.256 c.2 (titolari di imprese o responsabili di enti) è prevista in seguito specifica violazione.</p> <p>La presente nasce come sanzione più lieve per chi abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti <u>sul suolo</u>, lasciando all'abbandono <u>nel suolo</u> la medesima sanzione, più grave, prevista anche per l'abbandono, ovunque effettuato, di rifiuti pericolosi o ingombranti. La presente codifica prevede dunque una sanzione più lieve rispetto a quella della codifica seguente che è inerente a chi interra i rifiuti non pericolosi e non ingombranti <u>nel suolo</u>, comportamento oggettivamente più grave.</p> <p>Si rinvia alla nota alla codifica 60188 per la distinzione tra abbandono e discarica.</p>
60113	<p>La presente violazione è sanzionata più gravemente perché si riferisce a chi interra <u>nel suolo</u> rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</p>

60114	<p>La presente violazione è sanzionata più gravemente in quanto riferita a rifiuti o ingombranti o pericolosi, ovunque abbandonati.</p> <p>Rientra nell'ambito della presente codifica, quale rifiuto ingombrante anche se non pericoloso, l'abbandono di velocipede da conferire secondo le particolari modalità previste dalla Procedura ODS-PG-CO-DEP-002-01 Veicoli e relitti sul suolo pubblico – riepilogo delle varie procedure d'intervento.</p>
60115	<p>Si applica l'art.8 Reg.Smaltimento Rifiuti in caso di abbandono/getto/versamento su superfici acquee rifiuti piccoli o in piccole quantità o anche rifiuti non piccoli né in piccole quantità, in quanto l'immissione qui sanzionata è condotta diversa e mantiene una sua specificità.</p>
60116	<p>La presente violazione e le 3 seguenti scaturiscono dall'art.256 c.2 che sanziona penalmente i precetti dell'art.192 commi 1 e 2 per i titolari di imprese e responsabili di enti, rinviando al comma 1 per le pene che pertanto si distinguono a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi.</p> <p>Occorre precisare che la sanzione dimezzata prevista all'art.256 c.4 per chi viola le prescrizioni contenute o richiamate in autorizzazione, pur formalmente prevista anche per le pene di cui al comma 2, non trova ragion d'essere in quanto l'abbandono/deposito o l'immissione incontrollata di rifiuti (di cui all'art.256 c.2) sono attività non autorizzabili e pertanto, in quanto tali, non assoggettabili a prescrizioni.</p> <p>E' probabile che il rinvio da parte dell'art.256 c.4 all'art.256 c.2 sia un retaggio del vecchio testo dell'art.51 del D.Lgs.22/97, stessi commi, prima della modifica apportatavi dall'art.1 c.24 della L.426/98 che sopprimeva al comma 2 alcune parole che si riferivano alla gestione di rifiuti senza autorizzazione, cosa che rendeva possibile la violazione attenuata del comma 4 per chi non ne rispettava le prescrizioni.</p>
60117	Vedi nota precedente.
60118	Vedi nota precedente. Per quanto riguarda la dicitura "di qualsiasi genere" si ritiene s'intenda riferirsi allo stato fisico (liquido, solido etc.).
60119	Vedi nota precedente.
60120	<p>Il presente obbligo è previsto in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la presente violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati (art.192 c.3).</p> <p>Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art.192 c.4).</p>
60121	<p>Dal formulario di identificazione devono risultare almeno i seguenti <u>dati</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. <p>Il formulario deve essere redatto in <u>quattro esemplari</u>, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.</p> <p>I formulari di identificazione, in attesa di nuovo D.M. che ne definisca il modello, il contenuto e le modalità di tenuta, continuano ad essere redatti secondo il modello e i contenuti del D.M. n.145/1998 e devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti (<i>rif.to art.193 c.5 e 6</i>).</p> <p>Per quanto le <u>modalità di compilazione</u> del formulario di accompagnamento dei rifiuti trasportati, è tuttora utilizzabile la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 04/08/1998 n. GAB/DEC/812/98.</p> <p><u>Si ricorda che hanno l'obbligo di utilizzare il formulario anche i veicoli delle ditte di autospurghi per il trasporto di liquami.</u></p> <p>ESENZIONI e CASI PARTICOLARI:</p>

	<p>Sono <u>esentati</u> dall'obbligo del formulario il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (es. Quadrifoglio o subappaltatori) e i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri (es. muratore che trasporta piccolo quantitativo di calcinacci non contenenti rifiuti pericolosi) (<i>art. 193 c. 1, 2, e 4</i>).</p> <p>Inoltre, la <u>movimentazione di rifiuti</u> esclusivamente <u>all'interno di aree private</u> non è considerata trasporto ai fini delle presenti disposizioni (<i>art. 193 c. 9</i>) e che <u>le disposizioni di cui all'art. 193 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (<i>art. 266 c. 5</i>).</u></p> <p>Il trasporto di <u>determinate categorie di rifiuti</u> è documentato, in sostituzione del formulario, con documenti previsti da normative speciali (es. scarti di macellazione, rifiuti oggetti di spedizioni transfrontaliere); nel caso di trasporto di oli usati, invece, il formulario sostituisce il modello di cui all'allegato F al D.M. n. 392/1996.</p> <p>Per quanto riguarda i fanghi di depurazione in graicoltura, la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dal formulario di identificazione. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario (<i>art. 193 c. 8</i>).</p> <p>La presente violazione (nella fattispecie di formulario incompleto o inesatto) si applica anche a chi effettua la <u>microraccolta dei rifiuti</u>, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo; nell'ambito di questa nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste e, nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato (<i>art. 193 c. 11</i>).</p> <p>Ai sensi infine dell'art. 110 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) comma 7 il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), ovvero di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche in casi di insediamenti o edifici isolati (art. 100 c. 3), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori, non essendo quindi per tale soggetto previsto l'obbligo di tenuta del formulario.</p>
60122	<p>Per espressa previsione dell'art. 258 c. 4 in questo caso si applica la pena di cui all'art. 483 C.P.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 259 c. 2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art. 354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 C.P.P.</u></p>
60123	<p>Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni (<i>art. 193 c. 2</i>)</p>
60124	<p>Per la definizione di smaltimento vedi nota 60100; dello smaltimento in genere parla anche l'art. 182 alla cui lettura si rinvia dal momento che non è sanzionato.</p> <p>Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, esso è disciplinato dall'art. 107 c. 3 che vieta lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Fanno eccezione quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica da parte del gestore stesso.</p> <p>Qualora non si rientri nella suddetta eccezione si applica la presente violazione.</p> <p>Si può ravvisare attività abusiva di smaltimento anche nel caso ad es. di persona che bruci rifiuti</p>

	<p>non pericolosi con un braciere o una minima struttura adibita allo scopo.</p> <p>Possono concorrere con la presente violazione anche le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti); - <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme) <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano al <u>deposito temporaneo</u> effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti (<i>art.208 c.17</i>).</p> <p>Per la definizione di deposito temporaneo vedi codifica 60100.</p>
60125	<p>L'<u>autorizzazione</u> è data per noi dalla <u>Provincia</u> che, al termine di un complesso processo istruttorio, la concede per un periodo di 10 anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili (<i>art.208 c.13</i>).</p> <p>Si può ravvisare attività abusiva di smaltimento anche nel caso ad es. di persona che bruci rifiuti pericolosi con un braciere o una minima struttura adibita allo scopo.</p> <p>Possono concorrere con la presente violazione anche le seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti); - <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme)
60126	<p>Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <p>a) alla <u>diffida</u>, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p> <p>b) alla <u>diffida e contestuale sospensione</u> dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;</p> <p>c) alla <u>revoca dell'autorizzazione</u> in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. (<i>art.208 c.13</i>). Si dispone pertanto di evidenziare la violazione nell'inviare il rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.</p>
60127	Vedi nota precedente.
60128	<p>L'autocertificazione resa alla Provincia, accompagnata da copia conforme del certificato di registrazione dell'impresa conformemente alle normative comunitarie vigenti nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività; l'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi della normativa comunitaria (<i>art.209 c.1-4</i>).</p>
60130	<p>La domanda deve essere presentata per noi alla Provincia.</p> <p>La presente violazione si applica ai seguenti soggetti di cui all'art.210 c.1°:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi svolga l'attività avendo richiesto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto e non l'abbia ancora ottenuto alla data di entrata in vigore della presente parte del decreto (29/04/2006) - chi svolga un'attività che avrebbe richiesto una modifica all'autorizzazione di cui era in possesso - chi svolga l'attività senza aver richiesto il rinnovo dell'autorizzazione - chi abbia avviato un'attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altra attività.
60131	Vedi nota precedente.
60132	<p>La presente violazione si applica a chi, avendo ottenuto l'autorizzazione o la modifica o il rinnovo della stessa o autorizzazione ad attività diversa dalla precedente svolta nel medesimo impianto (<i>art.210 c.1</i>), non rispetta quanto previsto nell'autorizzazione.</p> <p>Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del</p>

	<p>presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <p>a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p> <p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;</p> <p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (art.210 c.4). Si dispone pertanto di evidenziare la violazione nell'inviare il rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.</p>
60133	Per i soggetti vedi nota precedente.
60134	Si tratta di impianti particolari disciplinati dall'art.211, la cui autorizzazione dura 2 anni, prorogabile al massimo di altri 2. In caso di sostanze patogene, sconosciute o pericolose da un punto di vista sanitario, l'autorizzazione può essere concessa direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art.211).
60138	<p>Sono esonerati dall'obbligo di questa iscrizione le organizzazioni che gestiscono i rifiuti da imballaggi (artt.221-224) e particolari categorie di rifiuti (artt.233-236), a condizione che abbiano documenti che svolgano funzioni analoghe e limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio (art.212 c.5).</p> <p>L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione (art.212 c.6).</p> <p>Le disposizioni di cui all'art.212 commi 5, 6 e 7 (relative all'iscrizione all'Albo, al rinnovo della stessa e alle garanzie finanziarie) non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti <u>non</u> pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg o 30 litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in <u>un'apposita sezione dell'Albo</u> in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni. (art.212 c.8)</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di trasporto si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p> <p><u>Le disposizioni di cui all'art.212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5).</u></p>
60139	<p>Vedi nota precedente.</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di trasporto si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p>
60140	<p>Per quanto riguarda l'attività di trasporto si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p>
60141	Per quanto riguarda l'attività di trasporto si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati

	<p>relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p>
60142	<p>Le attività che possono essere svolte mediante il solo invio di comunicazione all'Albo sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art.216 ed effettivamente avviati al trasporto e recupero - imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato 2 del Regolamento CEE n.259/93. <p>Per quanto riguarda l'attività di trasporto si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p>
60143	<p>Vedi nota precedente.</p> <p>In caso di trasporto rifiuti si precisa che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> <u>Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.</u></p>
60144	<p>L'attività di autosmaltimento, ai sensi dell'art.215, è consentita solo per rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.</p> <p>L'art.214 c.2° stabilisce che per l'attività di cui all'art.215 (autosmaltimento) saranno emanati appositi decreti ministeriali che detteranno le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni per lo svolgimento della stessa attività.</p> <p>Nell'attesa di tale emanazione, l'art.214 c.5 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.</p>
60145	<p>La presente violazione si applica in caso di attività di recupero di rifiuti non pericolosi.</p> <p>Tale attività (di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del presente decreto) si svolgerà secondo le norme previste da apposito decreto di cui all'art.214 c.2, che fisserà i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni per lo svolgimento della stessa attività.</p> <p>Nell'attesa di tale emanazione, l'art.214 c.5 stabilisce che continua ad applicarsi il D.M. 05/02/98 relativo al recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.</p>
60146	<p>La presente violazione si applica in caso di attività di recupero di rifiuti pericolosi.</p> <p>Tale attività (di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del presente decreto) si svolgerà secondo le norme previste da apposito decreto di cui all'art.214 c.2, che fisserà i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni per lo svolgimento della stessa attività.</p> <p>Nell'attesa di tale emanazione, l'art.214 c.5 stabilisce che continua ad applicarsi il D.M. 12/06/2002 n.161 relativo al recupero di rifiuti pericolosi sottoposti a procedura semplificata.</p>
60147	<p>L'attività di autosmaltimento di rifiuti nel luogo di produzione degli stessi è consentita solo per i non pericolosi.</p> <p>Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti (art.215 c.6).</p> <p>La comunicazione deve essere inviata alla Provincia entro 10 gg dal ricevimento (art.215 c.1 mod.da D.Lgs.4/2008)</p> <p>La Sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di 90gg verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (art.215 c.3).</p>
60148	<p>Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui all'art.214 c.1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione (art.215 c.4 come mod.da D.Lgs.4/2008)).</p>
60150	<p>Ai sensi dell'art.216 c.1 la comunicazione di inizio attività viene inviata alla Provincia (come mod.da D.Lgs.4/2008).</p> <p>Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli</p>

	<p>fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una <u>visita preventiva</u>, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della predetta comunicazione (art.216 c.1).</p> <p>Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata e delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1 (art.216 c.7).</p>
60152	Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione (art.216 c.4).
60153	Vedi nota precedente.
60156	<p>Il titolo II della Parte IV del presente decreto disciplina la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono (art.217 c.2).</p> <p>Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo quanto stabilito con decreto ministeriale, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi (art.219 c.5).</p>
60157	<p>Per adempiere a questo obbligo i produttori e gli utilizzatori devono partecipare al CONAI (art.221 c.2) salvo il caso in cui organizzino autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale (art.221 c.3 lett.a) o attestino sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione, che dimostri l'autosufficienza del sistema (art.221 c.3 lett.c).</p> <p>Ai sensi dell'art.261 c.1 chi commette la presente violazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p> <p><u>A questo scopo in fase di accertamento gli agenti operanti provvederanno a redigere rapporto informativo da inviare al CONAI per il calcolo e il pagamento del contributo evaso e l'applicazione della sanzione.</u></p> <p style="text-align: center;">§§§§§</p> <p>Ai sensi dell'art.221 c.9 ai produttori e agli utilizzatori che, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art.261.</p> <p>I produttori che non aderiscono al CONAI o a un consorzio di cui all'articolo 223, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi, devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi dell'art.221 comma 3, lettere a) o c). L'Autorità risponde entro 90 gg dalla richiesta (in caso di mancata risposta, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi 60 gg.).</p> <p>Qualora l'Autorità non riconosca il sistema adottato o ne revochi uno precedentemente riconosciuto, ne dà comunicazione all'interessato che entro 90 gg deve provvedere ad aderire ai consorzi suddetti e a versare le somme a essi dovute. In caso contrario il soggetto ricade nelle previsioni di cui all'art.261 c.1 e 2, a seconda della fattispecie concreta (codifica presente e due codifiche seguenti).</p>
60158	<p>La presente violazione è a carico del solo produttore che non adempie agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio <u>secondari e terziari</u> su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico (art.221 c.3).</p> <p>A tal fine i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono uno o più consorzi <u>per ciascun materiale di imballaggio</u> operanti su tutto il territorio nazionale (art.223 c.1 e art.221 c.3 lett.b).</p> <p>Vedi nota precedente dopo gli asterischi.</p>
60159	Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di

	<p>imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) relativamente ai limiti massimi di metratura delle superfici private (<i>art.221 c.4</i>).</p> <p>Vedi nota precedente dopo gli asterischi.</p>
60160	<p>Letteralmente l'art.221 c.9 rinvia alla sanzione prevista all'art.261 senza specificarne il comma; tuttavia si ritiene che alla presente fattispecie si debba applicare la sanzione di cui all'art.261 c.2, prevista per coloro che non aderiscono ai consorzi di cui all'art.223 (consorzi per specifici materiali di imballaggio) e non versano le quote a essi dovute.</p>
60161	<p>Fanno eccezione gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.</p> <p>Ai sensi dell'art.262 c.1 la competenza per la presente violazione e il relativo incasso dei proventi è del Comune.</p>
60162	<p>Resta ovviamente fermo quanto previsto dall'art.221 c.4 (vedi nota 60157).</p> <p>Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, c.4 suddetto.</p>
60163	<p>Con D.M. saranno aggiornati i predetti standard; sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'allegato F alla parte quarta del D.Lgs.152/2006.</p>
60164	<p>Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/Ce del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/Ce dell' 8 febbraio 1999.</p> <p>Con D.M. saranno determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:</p> <p>a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui all'art.226 c.4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;</p> <p>b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui all'art.226 c.4.</p>
60165	<p>La presente violazione pare di difficile applicazione da parte della Polizia Municipale ma è inserita per completezza di prontuario. E' inoltre di difficile individuazione la sanzione che, ai sensi dell'art.228 c.4, è di tipo proporzionale in relazione alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.</p> <p>Con D.M. da emanarsi nel termine di giorni 120 dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo.</p>
60166	<p>La presente violazione si applica per tutti i rimorchi e per i veicoli a motore, diversi da quelli di categoria: M1 (veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto di persone con 8 sedili oltre a quello del conducente), N1 (veicoli a motore ad almeno 4 ruote con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) e veicoli a tre ruote, esclusi i tricicli a motore (ciclomotori a tre ruote, motoveicoli a 3 ruote asimmetrici), sottoposti alla disciplina del D.Lgs.209/2003.</p> <p><u>In alternativa il soggetto può consegnare il veicolo o rimorchio anche al concessionario o alla succursale della casa costruttrice (vedi codifica successiva).</u></p> <p>La violazione in parola non concorre con quella prevista dall'art. 103 c. 1 del CdS, relativa all'omessa procedura di cancellazione presso il PRA di veicolo a motore o rimorchio direttamente da parte del proprietario o avente titolo, perché tale obbligo sussiste solo per motivi diversi dalla demolizione (ad es. esportazione definitiva all'estero, iscrizione al registro veicoli d'epoca, ecc); in effetti dal 30/6/98, ad opera del D. Lgs 22/97 la radiazione al PRA di veicoli o rimorchi viene eseguita dal centro di raccolta.</p> <p>Ai sensi dell'art.231 c.1 tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.</p> <p>Fino all'adozione di apposito D.M., si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'allegato I del D.Lgs. 209/2003.</p>
60167	<p>La presente violazione si applica per tutti i rimorchi e per i veicoli a motore, diversi da quelli di categoria: M1 (veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto di persone con 8 sedili oltre a quello del conducente), N1 (veicoli a motore ad almeno 4 ruote con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) e veicoli a tre ruote, esclusi i tricicli a motore (ciclomotori a tre ruote, motoveicoli a 3 ruote asimmetrici), sottoposti alla disciplina del D.Lgs.209/2003.</p> <p><u>In alternativa il soggetto può consegnare il veicolo o rimorchio direttamente al centro di raccolta (vedi codifica precedente).</u></p> <p>Questo tipo di veicoli a motore o di rimorchi, rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari, nonché quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure che saranno</p>

	<p>determinate con D.M. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.</p> <p>I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra). La cancellazione dal Pra dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 90 giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del Pra che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>Il possesso del certificato di cui sopra libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso. (<i>art.231 commi 3,4,5 e 6</i>).</p>
60169	<p>L'art.1 comma 233 della L.27/12/2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha introdotto un nuovo termine per un soggetto definito genericamente "venditore" di veicolo nuovo, che riteniamo possa coincidere con il concessionario o titolare della succursale. Questo nuovo termine per consegnare il veicolo vecchio al demolitore e provvedere alla cancellazione al PRA, che è di <u>15 gg dalla data di consegna del veicolo nuovo al compratore</u>, è però privo di sanzione.</p>
60170	Vedi nota precedente.
60171	<p>Per i tipi di veicoli vedi nota precedente.</p> <p>È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.</p> <p>Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla 122/92, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.</p> <p>L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui sopra da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.</p>
60172	<p>Per i tipi di veicoli vedi nota 60167.</p> <p>I registri sono quelli previsti dall'art.264 Reg. C.d.S. nei quali devono essere inseriti i dati previsti dallo stesso.</p>
60173	Per i tipi di veicoli vedi nota 60167.
60174	<p>Per i tipi di veicoli vedi nota 60167.</p> <p>I registri sono quelli previsti dall'art.264 Reg. C.d.S. nei quali devono essere inseriti i dati previsti dallo stesso.</p>
60175	<p>I soggetti di cui all'art.233 c.5 sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti; le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; eventualmente, i produttori e gli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili che abbiano versato contributi di riciclaggio.
60176	<p>Per i soggetti vedi nota precedente.</p> <p>Entro 120 gg dalla pubblicazione del Decreto approvante lo schema tipo dello statuto del consorzio, esso deve adeguare il proprio statuto a questo schema (<i>art.233 c.2</i>). Gli operatori che iniziano la loro attività successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, devono adempiere all'obbligo di partecipazione al consorzio entro 60 gg. dall'inizio dell'attività o organizzarsi in proprio ai sensi dell'art.233 c.9; se si iscrivono entro ulteriori 60 gg. soggiacciono alla presente sanzione attenuata (<i>art.233 c.12</i>)</p>
60177	<p>La presente violazione è applicabile decorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto con il quale verrà adeguato lo Statuto secondo lo schema redatto e pubblicato con apposito D.M. del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e</p>

	animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
60178	Le disposizioni vigenti sono contenute nel D.Lgs.95/1992 di cui alla nota 60170.
60179	<p>Ai consorzi partecipano:</p> <p>a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.</p> <p>Possono inoltre partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene (<i>art.234 c.4 e 5</i>).</p> <p>Sino all'adozione di nuovo decreto di cui all'articolo 234, comma 2, che individuerà le tipologie di beni in polietilene, la sanzione di cui alla presente violazione non è applicabile (<i>art.256 c.8</i>). L'art.234 c.1, alla cui lettura si rinvia, precisa le categorie di rifiuti di beni in polietilene esclusi dall'ambito di applicazione di questo tipo di consorzi.</p>
60180	<p>Per i soggetti vedi nota precedente.</p> <p>Entro 120 gg dalla pubblicazione del Decreto che approva lo schema dello statuto tipo il consorzio deve adeguare il proprio statuto a questo schema (<i>art.234 c.3</i>); gli operatori che iniziano la loro attività successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, devono adempiere all'obbligo di partecipazione al consorzio entro 60 gg. dall'inizio dell'attività o organizzarsi in proprio ai sensi dell'art.234 c.7; se si iscrivono entro ulteriori 60 gg. soggiacciono alla presente sanzione attenuata (<i>art.236 c.6</i>)</p>
60181	<p>La presente violazione è applicabile decorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto con il quale verrà adeguato lo Statuto secondo lo schema redatto e pubblicato con apposito D.M. del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.</p>
60182	<p>Il consorzio di cui al comma 1 è quello di cui all'articolo 9-<i>quinquies</i> del D.L.397/88 convertito, con modificazioni, dalla L.475/88 (Disposizioni urgenti in materia di rifiuti industriali, in particolare batterie esauste) e modificato dall'art.235 c.15 del presente decreto, cui aderiscono i seguenti soggetti:</p> <p>a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo; c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo (si intende in questo caso un'impresa in cui si effettuano <u>entrambe le operazioni di sostituzione e vendita</u>, ad es. elettrauto, e non solo vendita come ad es. un supermercato).</p> <p>(<i>art.235 c.15 e art.9 quinquies D.L.397/88</i>)</p>
60183	<p>Per i soggetti vedi nota precedente.</p> <p>Il consorzio nazionale di cui all'art. 9 <i>quinquies</i> L.475/88 deve adeguare il proprio statuto allo schema tipo approvato con Decreto entro 120 gg dalla sua pubblicazione (<i>art.235 c.2</i>); gli operatori che iniziano la loro attività successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, devono adempiere all'obbligo di partecipazione al consorzio di cui al comma 1 entro 60 gg. dall'inizio dell'attività ai sensi dell'art.235 c.8; se si iscrivono entro ulteriori 60 gg. soggiacciono alla presente sanzione attenuata (<i>art.235 c.8</i>)</p> <p>Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., del D.M. suddetto, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati a tale funzione. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea (<i>art.235 c.9</i>). Tuttavia questo obbligo non è sanzionato (<i>art.235 c.9</i>)</p> <p>Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del suddetto conferimento, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti (<i>art.235 c.12</i>). Anche questo obbligo non risulta sanzionato.</p>
60184	<p>Con dubbia tecnica legislativa il D.Lgs.4/2008 ha sostituito il comma 3 dell'art.235 del D.Lgs.152/2006 inserendo con esso il comma 6 bis all'art.9 <i>quinquies</i> del D.L.397/1998 convertito in L.475/1988 (vedi nota precedente).</p> <p>Nel testo del comma 6 bis suddetto si fa però riferimento alla sanzione dell'art.189 c.3 del D.Lgs.152/2006 anche se non espressamente specificato.</p>

60185	<p>Il consorzio di cui all'art.236 c.1 è quello di cui all'art.11 del D.Lgs.27/01/1992 n.95 (vedi sotto). Al Consorzio partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:</p> <p>a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;</p> <p>b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;</p> <p>c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;</p> <p>d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti; (art. 236 c.4).</p> <p>Le suddette imprese sono tenute a aderire al consorzio di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95.</p> <p>In materia di eliminazione degli oli usati è ancora vigente il D.Lgs.27/01/1992 n.95, di attuazione della Dir.CEE n.75/439 e 87/101. Tuttavia il D.Lgs.152/2006 ne ha abrogati i seguenti articoli (vedi art.263 c.1 lett.o) del D.Lgs.152/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art.4 competenze statali - art.5 autorizzazioni - art.8 registri degli oli usati - art.12 accessi e ispezioni - art.14 sanzioni - art.15 disposizioni transitorie e finali <p>In conseguenza delle suddette abrogazioni la gestione degli oli usati rientra nella disciplina generale del D.Lgs.152/2006 per tutto quanto ora non più specificatamente previsto dal D.Lgs.95/92.</p> <p><u>Da tenere presente che, a seguito dell'abrogazione dell'art.8 relativo agli specifici registri degli oli usati, anche coloro che producono, ottengono, detengono, raccolgono o eliminano oli usati in quantitativi inferiori a 300 Kg annui hanno ora l'obbligo di tenere il registro, ora identificabile in quello previsto dall'art.190 D.Lgs.152/2006.</u></p>
60186	<p>Per i soggetti vedi nota precedente.</p> <p>Il consorzio di cui all'art. 11 del D.Lgs.95/92 deve adeguare il proprio statuto a quello approvato con Decreto entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso (art.236 c.2); gli operatori che iniziano la loro attività successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, devono adempiere all'obbligo di partecipazione al consorzio di cui al comma 1 entro 60 gg. dall'inizio dell'attività ai sensi dell'art.236 c.14; se si iscrivono entro ulteriori 60 gg. soggiacciono alla presente sanzione attenuata (art.236 c.14).</p> <p>Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea (art.236 c.15). Tale obbligo non è tuttavia sanzionato.</p>
60187	<p>Con D.Lgs.4/2008 è stata trasferita la sanzione di cui all'art.189 c.3 D.Lgs.152/2006 (prima prevista per i consorzi che non mandavano copia del MUD al Consorzio di cui all'art.11 del D.Lgs.95/92) alle imprese che non forniscono questi dati tecnici al medesimo Consorzio del D.Lgs.95/92, prima non sanzionato.</p>
60188	<p><u>Si riporta la definizione di discarica fornita dall'art.2 del D.Lgs.13/01/2003 n.36: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.</u></p> <p>Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".</p> <p><u>E' prevista una pena aggravata la se discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</u></p> <p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 C.P.P., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva (anche se non precedentemente posta sotto sequestro) se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (art. 256 c. 3).</p>

	<p><u>Occorre distinguere la fattispecie del singolo abbandono, seppur effettuato su un'area trasformata da tempo di fatto in una discarica abusiva, e la fattispecie di realizzazione o gestione di discarica abusiva.</u></p> <p>A questo proposito può essere utili richiamare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella Sentenza n. 12753 del 28/12/1994 (sotto la vigenza del vecchio D.P.R. 915/82 ma ancora attuale):</p> <p>“(. . .) La <u>realizzazione</u> consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, etc.”</p> <p>La Cassazione considera questo reato permanente (che si caratterizza nella protrazione nel tempo della condotta e che in questo caso ha effetti permanenti).</p> <p>“(. . .) La <u>gestione</u> di discarica senza autorizzazione presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone, cose e/o macchine (. . .) dirette al funzionamento della discarica”.</p> <p>Anche questo reato è permanente ed è centrato sulla gestione, non importando se per un certo periodo di tempo non avvengono rifiuti in discarica.</p> <p>Il soggetto che effettua il singolo <u>abbandono</u> risponderà pertanto della violazione dell'art.192 D.Lgs.152/2006. Sarà eventualmente onere della polizia giudiziaria operante dimostrare che la sua attività di abbandono è sistematica e pertanto contributiva in concorso alla gestione della discarica.</p>
60189	<p>Dato che il comma 4 prevede una sanzione dimezzata anche per la pena prevista al comma 3 che punisce la realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, si è ritenuto formulare la presente violazione per il caso di realizzazione e gestione di discarica autorizzata ma senza rispettare le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione stessa.</p> <p>Si ricorda a questo proposito che l'art.13 del D.Lgs.36/2003, cui si rinvia per la lettura, detta una serie di obblighi direttamente previsti in aggiunta alle prescrizioni del singolo titolo autorizzatorio, obblighi il cui mancato rispetto si ritiene rientrare nella presente violazione non essendo sanzionato direttamente nel D.Lgs.36/2003.</p>
60190	<p>Le disposizioni relative al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi sono contenute negli artt.8 e 9 del D.P.R.254/2003.</p>
60192	<p>Per quanto riguarda l'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente si veda l'art.242.</p> <p>Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale (<i>art.257 c.3</i>).</p> <p>Si precisa che con L.R. 10/07/2006 n.30 la Regione Toscana ha trasferito ai comuni le funzioni amministrative inerenti ad interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del loro rispettivo territorio ai sensi dell'art.242 D.Lgs.152/2006.</p>
60193	<p>Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà <u>immediata comunicazione</u> ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 c.2 che stabilisce che l'operatore deve far precedere alle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza da <u>apposita comunicazione</u> al comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto della Provincia; questa nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi. Se l'operatore non provvede agli interventi e alla comunicazione, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a €1.000,00 né superiore a €3.000,00 per ogni giorno di ritardo (<i>art.304 c.1 e 2 come richiamati dall'art.242</i>).</p>
60194	<p>Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale (<i>art.257 c.3</i>).</p>
60195	<p>Per espressa previsione dell'art.258 c.4 in questo caso si applica la pena di cui all'art.483 C.P. Ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto</u>. Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P.,</p>

	rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.
60196	Vedi nota precedente. Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.
60197	Le informazioni da inserire nella comunicazione sono quelle relative all'anno precedente ed elencate al comma 5 dell'art.189 e si possono ricavare dagli altri documenti: registro di carico e scarico, formulario d'identificazione dei rifiuti trasportati, altre scritture contabili tenute per legge (<i>art.258 c.5</i>).
60198	Le informazioni da inserire nella comunicazione sono quelle relative all'anno precedente ed elencate al comma 5 dell'art.189 e si possono ricavare dagli altri documenti: comunicazione annuale alla CCIAA, formulario d'identificazione dei rifiuti trasportati, altre scritture contabili tenute per legge (<i>art.258 c.5</i>).
60201	La pena è aumentata in caso di spedizione di <u>rifiuti pericolosi</u> (<i>art.259 c.1</i>). S'intende per traffico illecito , ai sensi dell'art.26 c.1 Reg.CEE n.259/93 del 01/02/1993, "qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazione, false dichiarazioni o frode o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14,16,19 e 21". Ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.
60202	Anche la presente violazione concretizza una ipotesi di traffico illecito per la cui esatta applicazione, all'occorrenza, si rinvia alla lettura delle norme citate. La pena è aumentata in caso di spedizione di <u>rifiuti pericolosi</u> (<i>art.259 c.1</i>). Ai sensi dell'art.259 c.2 alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, <u>consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</u> Pertanto si procede al sequestro penale probatorio del veicolo ai sensi dell'art.354 C.P.P., rimettendo alla valutazione del Pubblico Ministero l'eventuale emissione di decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 C.P.P.
60203	Se si tratta di <u>rifiuti ad alta radioattività</u> la pena è aumentata. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter C.P., con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 C.P.P., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. (<i>art.260 c.2, 3 e 4</i>).

A

Albo nazionale gestori ambientali – 60138-43.....6

B

batterie - 60182-84.....14
beni in polietilene – 60179-81 13
bonifica siti inquinati – 60192-94 15

D

discarica – 60188-89.....14

I

imballaggi:.....*Vedi rifiuti: imballaggi*

O

oli e grassi vegetali e animali esausti – 60175-78.....12
oli usati – 60185-87 14

P

piombo – 60182-84.....13
pneumatici – 60165 10

R

rifiuti

abbandono da parte di privato - 60112-14.....2
abbandono da parte di titolare o responsabile - 60116-17 3
applicazione sanzioni – nota 60100 18
attività abusive organizzate – 60203.....16
autosmaltimento – 60144-47-48-49.....7
certificato di analisi – 60195-96 15
comunicazione annuale CCIAA - 60103-04 e 60197 1
definizioni varie – nota 60100 18
formulario - 60121-23 e 60199 3
imballaggi – 60156-64, nota 60100 9
immissione in acqua da parte di privato- 60115.....3
immissione in acqua da parte di titolare o responsabile- 60118-19.....3
impianto di ricerca e sperimentazione – 60134-37 5
impianto di smaltimento e recupero - 60124-33 4
miscelazione – 60101-02 1
MUD.....*Vedi comunicazione annuale CCIAA*
pericolosi – nota 60101.....20
recupero – 60145-46 e 50-55 7
registro di carico e scarico - 60105-11 e 60198 1
sanitari pericolosi – 60190-91 15
traffico illecito – 60201-02 16
trasporto.....*Vedi formulario*
veicoli a motore D.Lgs.152/2008 – 60166-74.....10

S

siti contaminati

